

COMUNE DI CONFENZA

PROVINCIA DI PAVIA

Ordinanza n. 8/2020 del 24/03/2020

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020 e specificatamente la previsione normativa contenuta all'art. 1, comma 1, lett. b) che recita: **"è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblico o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute,..."**;

Considerato che nel comune di CONFENZA non sono presenti:

-Supermercati;

-Distributori di carburante;

Visto che nulla prevedendo il dpcm soprarichiamato in merito a tali evenienze;

che per i poteri concessi al sindaco dall'art 50 COMMA 5 del decreto legge 267/2000;

AUTORIZZA

i cittadini del Comune di CONFENZA solo ed esclusivamente per acquisto beni e prodotti alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al dpcm 11 marzo 2020, a spostarsi nel comune più vicino presso il quale tali esercizi sono aperti.

lo spostamento è consentito solo UNA volta a settimana ed a UN solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona.

INCARICA

la Polizia Municipale e le Forze di Polizia di far osservare il dispositivo del presente provvedimento;

Si trasmette la presente ordinanza a Prefettura di Pavia, Questura di Pavia, Carabinieri di Robbio;

Si dà atto che la presente ordinanza sarà immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

Confienza, il 24/03/2020



IL SINDACO

Michele Zanotti Fragonara